

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.187

del 6.05.2004

O G G E T T O

TAR Puglia-Bari. Millenium s.a.s. Centro Fitness c/ Comune di Molfetta. Ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, dell'ordinanza sindacale contingibile e urgente prot. n.15185 del 1° aprile 2004 di disattivazione di tutti gli impianti Hi-Fi a servizio della palestra.

L'anno duemilaquattro, il giorno sei del mese di maggio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Sig.	MINERVINI	Tommaso	- SINDACO	- Presente
Dott.	MAGARELLI	Mauro G.ppe	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	VISAGGIO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	BRATTOLI	Mauro	- ASSESSORE	- Assente
Avv.	UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	ANCONA	Antonio	- ASSESSORE	- Assente
Dott.	TAMMACCO	Saverio	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	SOLIMINI	Maurizio	- ASSESSORE	- Presente
Dott.	MEZZINA	Maria	- ASSESSORE	- Presente
Sig.	NAPPI	Francesco S.	- ASSESSORE	- Assente
Sig.	MANGIARANO	Francesco	- ASSESSORE	- Presente

Presiede: Sig.Tommaso MINERVINI – **Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale Supplente Dott.Vincenzo de Michele .**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Pubblicata il 4.6.2004

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- In data 13.04.2004 con prot. n.27, è stato notificato a questo Ente il ricorso proposto – a cura dell’Avv. Antonio Calvani – dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla a.a.s. “Millenium Centro Fitness”, in persona del legale rappresentante Prof. Michele Boccaccio;
 - Il ricorso de quo agitur, proposto contro il Comune di Molfetta, è inteso ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, dell’ordinanza sindacale prot. n.15185 del 1° aprile 2004, con la quale in via contingibile e urgente è stato ordinato alla società ricorrente la disattivazione di tutti gli impianti Hi-Fi a servizio della palestra;
 - Il ricorrente ritiene necessaria l’impugnativa dell’atto de quo per i seguenti motivi di gravame in diritto: “1) *Violazione dell’art.54 del d.lgs del 18.8.2000 n.267 e dell’art.9 della legge 447/95; eccesso di potere e carenza dei presupposti, sviamento di potere, violazione dell’art.3 della legge 241 del 1990 e dell’art.9 della legge 447/1995 per assoluta carenza di motivazione, in quanto non sussistono i presupposti per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile. ...2) Violazione degli artt. 7 e ss. della L. n. 241 del 1990. Violazione del giusto procedimento. Eccesso di potere per perplessità, carente istruttoria e sviamento. ...3) Violazione dell’art. 41 della Costituzione sotto il profilo della limitazione della iniziativa privata economica: proporzionalità e irragionevolezza.*”;
 - Il deducente ritiene legittima l’invocata misura cautelare sussistendo per lo stesso i presupposti di cui all’art. 21 L. n.1034/1971, come novellato dall’art. 3 della L. n.205/2000, ricorrendo dal “fumus boni iuris” al danno grave ed irreparabile;
 - Vista la relazione esplicativa in data 21.04.2004, con la quale il Responsabile del Corpo di P.M. Ten. Vincenzo Zaza ed il Responsabile del Nucleo TA/PC M.llo Gaetano Camporeale descrivono con dettagliata e motivata sequenza temporale i fatti che hanno supportato la contingibilità e urgenza della ordinanza sindacale impugnata;
 - Ritenuto di non costituirsi nel giudizio instaurato dalla s.a.s. Millenium Centro Fitnes, come legalmente rappresentata, rivestente la questione posta carattere di puro diritto, rimettendosi ,quindi, alle determinazioni del Tribunale adito;
 - Acquisito il parere favorevole ai sensi dell’art.49, comma 1° del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lvo 18.08.2000, n.267, per quanto di competenza, solo dal Responsabile f.f. dell’Unità Autonoma Affari Legali sulla regolarità tecnica in quanto, sul presente provvedimento, non ha rilevanza il parere di regolarità contabile;
 - Visto il T.U. EE.LL. approvato con D.L.vo 18.8.2000 n. 267;
 - Visto il vigente Statuto Comunale;
- Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi e termini di legge:

DELIBERA

- 1) per le ragioni di cui in narrativa, di non costituirsi nel giudizio amministrativo instaurato dinanzi al TAR Puglia – Bari – dalla s.a.s Millenium Centro Fitnes, come legalmente rappresentata, c/ il Comune di Molfetta, meglio descritto in premessa.
- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art.9 del Regolamento Comunale, approvato dal C.C. con delibera n.168 del 13.11.1996, responsabile del presente procedimento è il Dr. Pasquale la Forgia.
- 3) di trasmettere la presente deliberazione agli Uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rito.